



REGIONE MOLISE

Presidenza della Giunta regionale

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 45 DEL 26-09-2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 16, DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33. LINEE GUIDA PER LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AGLI EVENTI E ALLE COMPETIZIONI SPORTIVE.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

VISTO il DPCM del 7 settembre 2020 con il quale sono state prorogate le disposizioni contenute nel precedente DPCM del 7 agosto 2020;

VISTO il DPCM del 7 agosto 2020 ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera e), del DPCM del 7 agosto 2020 nella parte in cui individua i limiti e le modalità per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi di

minore entità;

RITENUTO opportuno dettare ulteriori disposizioni per la regolamentazione della partecipazione del pubblico agli eventi sportivi;

CONSIDERATO che le disposizioni di cui alla presente ordinanza possano trovare applicazione a tutti gli eventi sportivi da svolgersi sul territorio regionale, ivi compresi quelli disciplinati dall'art. 1, comma 6, lett. f), del DPCM del 7 agosto 2020, in applicazione del principio costituzionale di eguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione;

VISTO il documento recante "Proposte delle Regioni e delle Province Autonome per la definizione di linee guida per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive" approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 24 settembre 2020 che, allegata al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che la Direzione Generale per la Salute della Regione Molise con nota prot. n. 147362/2020 del 25 settembre 2020 ha espresso parere favorevole al recepimento delle suindicate proposte definite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ove integrate con le prescrizioni contenute nella determina Direttoriale n. 83 del 17 settembre 2020;

RITENUTO opportuno recepire le linee guida contenute nel suindicato documento per la disciplina delle modalità di partecipazione del pubblico agli eventi e alle manifestazioni sportive;

RILEVATO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate giustificano l'adozione di un provvedimento ai sensi dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

EMANA LA SEGUENTE

ORDINANZA

Art. 1

1. La partecipazione del pubblico agli eventi e manifestazioni sportive da svolgersi sul territorio regionale, ivi comprese le manifestazioni di cui all'articolo 1, comma 6, lett. f), del DPCM del 7 agosto 2020, è consentita nel rispetto delle linee guida contenute nel documento allegato alla presente ordinanza e delle prescrizioni imposte dalla determina Direttoriale n. 83 del 17 settembre 2020 anch'essa allegata alla presente ordinanza;

Art. 2

1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, ha efficacia fino alla cessazione dello stato di emergenza.
2. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
3. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM ed è comunicata ai Prefetti di Campobasso e di Isernia, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministero della Salute.
4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Campobasso, 26-09-2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DONATO TOMA

PROPOSTE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PER LA DEFINIZIONE DI LINEE GUIDA PER LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AGLI EVENTI ED ALLE COMPETIZIONI SPORTIVE

Le presenti indicazioni disciplinano la partecipazione del pubblico agli eventi ed alle competizioni sportive all'interno degli impianti all'aperto o al chiuso.

- Può essere consentita la partecipazione del pubblico esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva e nominale del posto a sedere ai singoli spettatori; non è pertanto consentita la fruizione di spazi da cui assistere in piedi all'evento sportivo.
- Il numero massimo di spettatori è determinato nella misura del 25% della capienza autorizzata per l'impianto dalla Commissione provinciale o locale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e dalle vigenti normative in tema di prevenzione incendi. Al fine di garantire le misure di distanziamento interpersonale e permettere la gestione delle presenze nei limiti consentiti, l'impianto può essere suddiviso in blocchi funzionali: ciascun blocco può essere occupato per il 25% della sua capienza massima e comunque nel rispetto del limite di 1.000 spettatori all'aperto e di 200 spettatori al chiuso. Il blocco funzionale è definito come una tribuna (o una parte di tribuna) di posti a sedere che abbia un accesso/uscita totalmente separato ed indipendente e che possa usufruire in via esclusiva dei servizi accessori quali ad esempio guardaroba e servizi igienici. Per ogni blocco funzionale deve essere assicurata adeguata assistenza sanitaria, come garantito nelle ordinarie manifestazioni sportive, integrata con dotazioni di risorse strumentali e di personale idonee a gestire eventuali soggetti (pubblico, personale od altro soggetto partecipante a qualsiasi titolo alla manifestazione sportiva) che dovessero manifestare sintomatologia suggestiva di COVID-19. A tal fine è necessario prevedere un adeguato raccordo con il coordinamento regionale del 118.
- I posti a sedere devono essere assegnati in modo da garantire il distanziamento interpersonale sia laterale che frontale di almeno 1 metro tra testa e testa. Al fine di garantire un'adeguata organizzazione preventiva dell'evento, questa misura del distanziamento viene applicata anche per i nuclei familiari, i conviventi ed i congiunti.
- Gli spazi dovranno essere riorganizzati per garantire l'accesso all'impianto e per garantire la fruizione degli spazi e dei servizi in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti.

- Gli organizzatori devono predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile, anche per i partecipanti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a sistemi audio, video ed al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del partecipante stesso. Dovrà essere anche promossa l'informazione preventiva sulle misure adottate, a cura dell'organizzatore dell'evento, attraverso i consueti canali informativi (sito internet, social network, stampa locale etc.).
- L'acquisto dei biglietti dovrà essere effettuato esclusivamente on-line e/o in prevendita per evitare code e assembramenti alle biglietterie, che il giorno dell'evento dovranno restare chiuse.
- Il titolo di accesso, in ogni caso, deve essere nominale in relazione al singolo fruitore del posto assegnato (con obbligo per ogni acquirente di comunicazione dei dati anagrafici, recapiti telefonici ed eventuali e-mail di ogni singolo utilizzatore) con assegnazione preventiva del posto a sedere numerato. Anche gli accrediti emessi a favore di categorie specifiche (stampa, disabili, sponsor, etc.) saranno gestiti nominalmente.
- Il rilascio del biglietto acquistato deve essere accompagnato da raccomandazioni circa i corretti comportamenti nel rispetto delle norme igienico- sanitarie, da informazioni circa i servizi e da istruzioni relative al varco di accesso da utilizzare, nonché sul parcheggio assegnato (in caso di arrivo alla manifestazione tramite il proprio mezzo di trasporto).
- L'elenco dei soggetti utilizzatori dei biglietti deve essere conservato per un periodo di almeno 14 giorni rendendolo disponibile su richiesta alle strutture sanitarie in caso di necessità di svolgere attività di contact tracing, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Deve essere promosso l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare la gestione degli ingressi e degli elenchi nominativi.
- Deve essere previsto un servizio di controllo sull'osservanza delle misure di prevenzione (es. distanziamento interpersonale, rispetto del posto assegnato, utilizzo della mascherina fin dalla fase di ingresso, per tutta la durata dell'evento e in fase di deflusso) con personale appositamente incaricato e formato ed in numero adeguato rispetto al pubblico previsto per l'evento. Tale personale dovrà essere fornito di una quota aggiuntiva di mascherine da mettere eventualmente a disposizione del pubblico in caso di necessità.
- Ogni settore dell'impianto deve avere un numero congruo di varchi per l'accesso

del pubblico, che verranno aperti con largo anticipo per evitare potenziali assembramenti.

- Dovrà essere rilevata la temperatura corporea sia per il personale che per il pubblico, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C con invito al rientro al domicilio e a contattare il medico di medicina generale (MMG) o, in caso di minore, il pediatra di libera scelta (PLS); il MMG/PLS, in caso di sospetto Covid-19 o altra patologia soggetta a denuncia, provvederà alla segnalazione secondo le consuete modalità.
- È vietato introdurre all'interno dell'impianto striscioni, bandiere o altro materiale.
- È necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. ingressi all'impianto, accessi ai vari settori/sale, servizi igienici, etc.), e promuoverne l'utilizzo frequente con l'apposita cartellonistica o messaggi registrati.
- Per tutta la durata dell'evento, gli spettatori dovranno occupare esclusivamente i posti a sedere assegnati loro, con divieto di collocazione in piedi e di spostamento di posto.
- Gli spettatori devono indossare la mascherina durante tutta la permanenza all'interno dell'impianto, sia al chiuso che all'aperto. Per i bambini valgono le norme generali.
- Al termine della manifestazione, per il deflusso degli spettatori, deve essere previsto uno scaglionamento a gruppi tramite un programma definito, diffuso dallo speaker e coordinato dal personale di vigilanza accuratamente formato.
- Al termine di ogni evento dovrà essere garantita la pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti con particolare attenzione alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, pulsanti degli ascensori, maniglie, ecc.), ai servizi igienici e alle parti comuni.
- Il personale ha l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi influenzali e in quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS; il personale inoltre deve essere consapevole e accettare di non poter permanere nel luogo di lavoro laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc.).
- Il personale deve utilizzare idonei dispositivi di protezione delle vie aeree a prescindere dal luogo di svolgimento dell'evento.

- Occorre favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- Al fine di evitare assembramenti non è consentita l'attività dei bar, dei punti di ristoro e dei distributori automatici di alimenti e bevande. L'eventuale distribuzione di bevande e snack potrà avvenire mediante addetti che circolano nelle tribune, senza che il pubblico debba lasciare il posto assegnato.
- Gli organizzatori possono prevedere ulteriori misure di prevenzione e contenimento per contrastare la diffusione del contagio, anche in relazione a specifici eventi nonché alle dimensioni ed alle caratteristiche degli impianti.

Roma, 24 settembre 2020